

Il 25 giugno, a Roma, si sono incontrati:

Wind Tre S.p.A., Wind Tre Italia S.p.A., CKH Networks Italia

e

la Segreteria nazionale e le r.s.u UGL Telecomunicazioni

e hanno sottoscritto il seguente Accordo

Premesso che

- A gennaio Wind Tre ha avviato un confronto sul piano industriale 2020-2022 funzionale al completamento della trasformazione e fusione e per poter affrontare la competizione del mercato dei prossimi anni con una struttura sostenibile sotto il profilo dei costi, della marginalità del business, dell'organizzazione, della strategia di mercato e delle infrastrutture tecnologiche;
- Il confronto tra le parti è proseguito fino alla fine di febbraio 2020 per poi essere interrotto, a partire dai primi giorni di marzo e fino alla fine di maggio, a causa delle misure straordinarie di emergenza sanitaria applicate in tutto il territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
- Dopo un ampio dibattito, le parti hanno condiviso un primo "Piano di riqualificazione e gestione delle efficienze", da gestire nel periodo 1° luglio 2020 – 30 aprile 2021;
- Le parti hanno ritenuto opportuno, nel corso del confronto citato, aggiornare in una medesima dimensione temporale, e dunque per un anno, l'istituto contrattuale relativo alla remunerazione variabile collettiva in una prospettiva di tutela delle dinamiche remunerative dei dipendenti e di valorizzazione dei risultati economici e qualitativi dell'azienda;
- Le disposizioni del presente Accordo si riferiscono al Premio di Risultato con validità 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;
- il Premio Risultato viene definito in applicazione di quanto convenuto nel vigente CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione all'art. 44 – parte III – SEZ. 2 (di seguito CCNL) che rinvia alla sede aziendale la definizione degli importi, dei parametri e dei meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di Risultato;
- Il Premio è variabile e non determinabile a priori. L'ammontare definitivo potrà essere calcolato solo in seguito alla consuntivazione dei risultati e alla verifica del raggiungimento degli dell'indicatore predeterminato;

tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Definizione

- 1.1 L'istituto di seguito disciplinato definisce l'erogazione economica collegata al raggiungimento di un obiettivo di redditività funzionale al miglioramento della competitività aziendale e dell'andamento economico dell'impresa.
- 1.2 L'indicatore di misurazione dell'andamento economico dell'Azienda assunto ai fini del calcolo del Premio di risultato è: a) EBITDA di esercizio.

1.3 Descrizione indicatori:

- **EBITDA:** Ricavi meno costi diretti, costi operativi, costi del personale e costi di acquisizione e retention dei clienti.

2. Condizioni di erogazione

2.1 Le condizioni di erogazione del Premio di risultato sono le seguenti:

EBITDA	CONDIZIONI DI EROGAZIONE
< 90%	nessuna erogazione
90%	50% quota base
95%	95% quota base
100%	100% quota base
110%	300% quota base

2.2 Per i valori intermedi si adotterà il criterio dell'interpolazione lineare. Oltre il 110% il pagamento rimarrà il 300% della quota base.

2.3 Il periodo di riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo è l'anno solare (1° gennaio 2020– 31 dicembre 2020).

3. Beneficiari

- 3.1 Hanno titolo alla corresponsione del Premio di Risultato i lavoratori in forza al 31 dicembre dell'anno di riferimento e che risultino ancora in forza nel mese di pagamento dello stesso. Il Premio di Risultato assorbe fino a concorrenza del valore l'importo derivante da ogni e qualsiasi piano di incentivazione individuale di iniziativa Aziendale (a titolo esemplificativo: MBO, Incentivo Commerciale, Team Incentive Plan).
- 3.2 Il premio verrà, inoltre, erogato ai dipendenti passati in Società direttamente o indirettamente controllate da Wind Tre Italia S.p.A. in proporzione al servizio effettivo prestato nelle Società firmatarie del presente accordo nell'anno di riferimento.
- 3.3 Fermo restando le condizioni sopra specificate, il Premio di Risultato verrà, altresì, riconosciuto al personale dipendente assunto a tempo determinato, pro quota in proporzione ai giorni lavorati nell'anno di riferimento, a condizione che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a sei mesi nell'anno di riferimento.
- 3.4 Fermo restando le condizioni sopra specificate, il Premio di Risultato sarà corrisposto, pro quota in proporzione ai giorni lavorati nell'anno di riferimento, al personale che abbia prestato attività con contratto di somministrazione a tempo determinato per almeno sei mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno di riferimento. In caso di spettanza gli importi saranno comunicati alle Società di somministrazione che provvederanno al pagamento.
- 3.5 Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore del Premio di Risultato verrà commisurato proporzionalmente alla durata effettiva della prestazione lavorativa, tenendo conto anche di eventuali variazioni in corso d'anno del regime orario.

4. Criteri di calcolo

- 4.1 Le giornate di assenza dal servizio a titolo di malattia non saranno considerate utili ai fini della maturazione del Premio di Risultato, fatta eccezione per i seguenti eventi:
- malattia con ricovero ospedaliero;
 - assenze dal servizio per le quali il FSWT eroghi il trattamento previsto dall'articolo 11 del Regolamento (trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley o da neoplasie, nonché per le situazioni che per prospettive prognostiche siano assimilabili a quelle precedentemente indicate nel presente capoverso).
- 4.2 Le parti si danno atto che anche per le altre assenze dal servizio non retribuite nonché per il personale assunto nel corso dell'anno di riferimento, l'importo del Premio di Risultato medesimo sarà suddiviso in quote giornaliere in relazione al servizio effettivo prestato.
- 4.3 La quota giornaliera del Premio di Risultato si ricava dividendo per 365 (o 366 in caso di anno bisestile) il valore annuale del Premio di Risultato complessivo.
- 4.4 Viene comunque definita una franchigia per assenze di malattia pari, nell'anno, ad un periodo massimo di 30 giorni.
- 4.5 I periodi di assenza per malattia di durata pari o inferiore a 5 giorni di calendario non daranno luogo alla corresponsione della relativa quota di Premio e, conseguentemente, non entreranno nel computo della franchigia.
- 4.6 Le suddette quote non corrisposte saranno accantonate e successivamente versate al Fondo di Solidarietà Wind Tre.

5. Indicatori di detassazione di Premio di Risultato

- 5.1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dalla normativa di riferimento, dovrà verificarsi, per l'anno di vigenza dell'accordo, l'incremento dell'indicatore previsto. Ne deriva che, all'esito della consuntivazione, il beneficio fiscale risulterà quindi applicabile al premio maturato qualora si registri un incremento dell'indicatore, prendendo come riferimento il valore dell'EBITDA che si realizzerà nell'anno 2020 rispetto al valore medio raggiunto nel triennio 2017-2019.
- 5.2 L'effettiva possibilità di procedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva in questione sarà puntualmente verificata sulla base della normativa di riferimento.

6. Conversione in servizi welfare

- 6.1 Le parti, inoltre, si impegnano ad ottemperare alle procedure previste dalle disposizioni di legge relative alla tassazione agevolata per l'incremento della produttività e dell'efficienza.
- 6.2 Considerato quanto disposto dalle norme di riferimento, che disciplinano la possibilità a scelta del lavoratore di convertire tutto o parte del PdR in servizi di welfare, le Parti concordano che i lavoratori interessati, fermi restando i requisiti di legge, potranno convertire le seguenti quote del premio spettante:
- a. 25%
 - b. 50%
 - c. 75%
 - d. 100%

- 6.3 Nel caso di conversione in servizi di una quota inferiore al 100% del Premio di Risultato, la parte residuale verrà liquidata con le modalità ordinarie.
- 6.4 Su richiesta della O.S. la società conferma che nell'ambito delle opzioni previste è inclusa la possibilità di destinare al fondo contrattuale di previdenza complementare, a cui il lavoratore già aderisce, la quota di Premio di risultato convertita in servizi.
- 6.5 Oltre a quanto sopra sarà possibile accedere alle categorie di beni e servizi definite con Regolamento Aziendale, nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- 6.6 A tal fine verrà attivata una pagina ad hoc nell'ambito della Intranet aziendale, attraverso la quale i lavoratori potranno scegliere di percepire il Premio di Risultato spettante in forma monetaria o di convertirne in servizi le quote precedentemente indicate

7. Disposizioni finali

- 7.1 Nell'allegata Tabella (cfr. Allegato 1) sono indicati gli importi lordi del Premio di Risultato espressi su base annua e corrispondenti ai valori lordi della quota base del Premio.
- 7.2 Il 31 dicembre costituirà la data di riferimento per determinare l'appartenenza dei singoli lavoratori ai diversi livelli inquadramentali. Nel caso di dipendenti passati in Società direttamente o indirettamente controllate da Wind Tre Italia S.p.A., sarà presa a riferimento la data del passaggio.
- 7.3 L'importo maturato a titolo di Premio di Risultato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 verrà corrisposto, di norma, con le competenze del mese di maggio dell'anno successivo.
- 7.4 L'importo del Premio di risultato deve intendersi omnicomprensivo e pertanto lo stesso non avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
- 7.5 Il presente accordo disciplina ex novo gli istituti sopra individuati.
- 7.6 Gli importi di welfare derivanti dalla conversione del PdR che dovessero residuare al 31 dicembre del 2021 verranno automaticamente devoluti ai fondi di previdenza contrattuale a cui il lavoratore avrà aderito pena la perdita degli stessi, fermo restando che il costo a carico dell'azienda non potrà superare il residuo quota welfare del dipendente.

Importi lordi della quota base del Premio di Risultato su base annua al 100%.

Livello Inquadramentale	2020
Q	1.640
7	1.440
6	1.300
5	1.100
4	980
3	900

Allegato all'Accordo sul Premio di Risultato per l'anno 2020

Al fine di consentire il ricorso a una gamma di beni e servizi finalizzata a migliorare la qualità della vita familiare e personale in un anno caratterizzato da una profonda alterazione degli equilibri della prestazione lavorativa e di mobilità sociale, nonché dalle difficoltà relative al mantenimento di standard di qualità e competitività delle strutture e dei servizi aziendali, verrà implementato, entro settembre 2020, un piano di Welfare fruibile fino a dicembre 2021.

Tale piano è rivolto a tutto il personale dipendente (ad esclusione dei dirigenti) e prevede l'erogazione di un importo di 270 euro per l'acquisto di beni e servizi secondo le previsioni dell'art. 51 del T.U.I.R..

L'importo in questione potrà essere utilizzato mediante la Piattaforma che l'Azienda metterà a disposizione nelle prossime settimane.

Gli importi di welfare che dovessero residuare al 31 dicembre del 2021 verranno automaticamente devoluti ai fondi di previdenza contrattuale a cui il lavoratore avrà aderito pena la perdita degli stessi, fermo restando che il costo a carico dell'azienda non potrà superare il residuo quota welfare del dipendente.

				Vuoi sottoscrivere l'accordo sindacale del 25 Giugno 2020 - comprese le disposizioni relative al Premio di Risultato - del quale è stata data lettura in pari data ?
I D	Ora di inizio	Ora di completamento	Posta elettronica	Nome
1	7/21/20			
2	7/21/20			
3	7/21/20			
4	7/21/20			
5	7/21/20			
6	7/21/20			
7	7/21/20			
8	7/21/20			
9	7/21/20			

